



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio del 29 aprile 2016

composta dai seguenti magistrati:

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Antonietta Bussi	Consigliere relatore;
Rosalba Di Giulio	Consigliere;
Antonio Di Stazio	Primo Referendario;
Elena Papa	Primo Referendario

Visti gli artt. 11, 28, 81, 97, 100, e 119 della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei consigli regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano*» nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

Vista la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva Legge statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1 e, in particolare, gli artt. 22, 24, 25 e 31;

Vista la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*» e ss. mm. ii. e, in particolare, gli artt. 22 e 37;

Vista la L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*» e, in particolare, gli artt. 11, 12 e 13;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e modificato con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003 e, in particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 14;

Visto il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 16 maggio 1973 n. 198, modificato con deliberazione 4 luglio 2001 n. 62 e, in particolare, gli artt. 12, 12 bis e 13 (c.d. Regolamento dei lavori del Consiglio);

Vista la sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale;

Viste le deliberazioni di questa Sezione n. 24/2015/INPR e n. 34/2016/INPR, contenenti indirizzi sui termini e sulle modalità del procedimento di controllo dei rendiconti del Gruppi consiliari della Regione Lazio;

Vista altresì la deliberazione n. 45/2016/FRG con la quale questa Sezione, agli esiti dell'esame del rendiconto e dell'unita documentazione, prodotti dal Gruppo consiliare Centro democratico, ha riscontrato la necessità di procedere alla relativa regolarizzazione, come analiticamente ivi indicato;

Visti gli atti e i chiarimenti integrativi prodotti, per il tramite del presidente del Consiglio regionale del Lazio, con note acquisite al protocollo con i nn. 2959 e 2963 del 18 aprile 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 16 del 29 aprile 2016 con cui la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio per deliberare sulla regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare Centro democratico ai sensi dell'art. 1, comma 10 e seguenti del D.L. 174/2012;

Udito il magistrato relatore, consigliere Antonietta Bussi;

PREMESSO IN FATTO

Con la deliberazione istruttoria n. 45/2016/FRG, richiamata in epigrafe, la Sezione, a seguito dell'esame del rendiconto 2015 e della documentazione allegata del Gruppo consiliare Centro democratico (inviati con nota 277/sp/2016 e acquisiti al protocollo n. 1804 del 29 febbraio 2016) ha riscontrato alcune anomalie e carenze informative preclusive della pienezza degli accertamenti di competenza e ha, di conseguenza, richiesto le integrazioni documentali e i supporti probativi necessari alla regolarizzazione degli atti.

Gli elementi richiesti, forniti nel termine assegnato con note acquisite al protocollo n. 2959 e n. 2963 del 18 aprile 2016, sono stati esaminati in sede istruttoria per il successivo deferimento al Collegio al fine di deliberare in ordine alla regolarità del rendiconto in oggetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, da esercitarsi con cadenza annuale.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, hanno inquadrato tale attività di verifica entro precisi adempimenti e termini procedurali.

Altre decisioni della Corte costituzionale, successivamente intervenute, hanno contribuito a meglio delineare e a chiarire i contenuti della relativa funzione, arricchendo e precisando l'impianto normativo disegnato dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del predetto D.L. 174/2012.

Tra queste, assumono una particolare rilevanza la sentenza n. 130 del 7 maggio 2014, la sentenza n. 263 del 17 novembre 2014 e la sentenza n. 107 del 9 giugno 2015 (queste ultime rese in sede di conflitto di attribuzione).

Carattere comune a tutte le pronunce, che si pongono in linea con il precedente sopra richiamato (sentenza n. 39 del 2014), è quello di individuare i Gruppi quali organi del Consiglio, oltre che proiezioni dei partiti politici in Assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla

formazione degli organi interni del Consiglio stesso (sentenza n. 1130 del 1988), la cui operatività è sostenuta dalle risorse erariali, alle quali per legge è impresso un vincolo funzionale e qualitativo.

Corollario di tale affermazione è che gli organismi predetti, in ragione della valenza pubblicistica del ruolo attribuito e delle attività svolte, debbano “(...) *dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi consiliari*” (Corte costituzionale, sent. n. 39 del 6 marzo 2014).

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 174 del 2012, il rendiconto è strutturato secondo linee guida, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2012.

Tale ultimo provvedimento, sebbene propriamente teso a individuare criteri e regole tecniche, volti a garantire l’omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali dei Gruppi consiliari, realizza tuttavia fondamentali esigenze di armonizzazione, strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti medesimi (Corte costituzionale, sent. n. 39 del 2014) e costituisce uno dei fondamentali parametri di riscontro (art. 1, comma 11 del D. L. 174/2012).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, il controllo svolto dalla Sezione si rivolge non solo agli aspetti strettamente contabili (in termini di regolare registrazione delle operazioni, di corretta imputazione alle voci del rendiconto e di completezza della documentazione posta a corredo), ma anche all’osservanza dei criteri, rilevanti sul piano sostanziale, della coerenza e dell’inerenza della spesa all’attività istituzionale del Gruppo, secondo quanto espressamente previsto sia dal richiamato DPCM., sia dalla legislazione regionale che regola la materia.

L’articolo 1 delle Linee guida, Allegato A), indica tra i criteri generali di formulazione del rendiconto i principi di correttezza e di veridicità, rimettendo al Presidente del Gruppo, al quale viene richiesta una specifica attestazione, la responsabilità di assicurare il rispetto di tali canoni (art. 2, Allegato A).

La veridicità (art. 1, comma 2 del DPCM), da intendersi quale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, viene garantita, in generale, dalla tenuta di una contabilità che assicuri la corretta rappresentazione dei

fatti di gestione (così come stabilita dai disciplinari interni) e dalla produzione di documenti dimostrativi idonei a dare contezza delle movimentazioni finanziarie.

La correttezza (art. 1, comma 3 del DPCM), intesa quale riconducibilità della spesa alla sfera istituzionale del Gruppo e conformità alle norme di specifico divieto, viene assicurata dalla corrispondenza delle spese effettuate alle categorie previste dal medesimo DPCM (art. 1, comma 4, per le spese di funzionamento), avendo il legislatore compiuto una preventiva valutazione della coerenza attraverso la tipizzazione di quelle consentite.

L'art. 5 delle medesime Linee guida rinvia, invece, alla normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale, la quale dovrà, quindi, essere considerata ai fini della relativa valutazione di regolarità.

Più in generale, gli stessi vincoli di destinazione impressi dalle leggi regionali ai fondi assegnati ai Gruppi concorrono a integrare i principi richiamati, cui i rendiconti devono conformarsi.

Sotto tale profilo, in base all'art. 11 della L.R. n. 4 del 2013, i contributi di funzionamento devono essere utilizzati unicamente nel rispetto dei criteri e delle disposizioni previsti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'Allegato A) del DPCM 21 dicembre 2012.

Per il personale, l'art. 14 della medesima L.R. che ha modificato l'art. 37 della L.R. n. 6 del 2002, ha disposto che l'ammontare della relativa spesa, nel caso in cui i Gruppi si avvalgano di strutture del Consiglio regionale, sia parametrato sul costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun Consigliere regionale (comma 4 bis, art. 37). Nell'ipotesi alternativa in cui, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgano della facoltà di stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa in vigore, è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i Gruppi consiliari di pari consistenza numerica che utilizzano la struttura di cui al comma 1 (comma 5 art. 37).

Con Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (nel testo aggiornato al 13 gennaio 2016), in attuazione della predetta L.R. n. 4 del 2013, sono state ulteriormente disciplinate le due distinte forme di reclutamento del personale dei Gruppi consiliari (struttura di diretta collaborazione, artt. 12 e 13; assunzione diretta, art. 14).

Per le diverse tipologie di finanziamento (funzionamento e personale) è stato previsto, seppure attraverso differenti fonti normative (art. 11, comma 6 L.R. n. 4 del 2013, per il funzionamento, e art. 14, comma 6 del Regolamento di organizzazione, per il personale), che le disponibilità derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

Risulta chiaro che il legislatore, sia nazionale sia regionale, ha inteso disciplinare in maniera dettagliata la procedura di assegnazione delle risorse, introducendo molteplici elementi volti ad garantire che gli atti delle singole gestioni nell'esercizio di riferimento siano finalizzati all'efficace funzionamento del sistema nel tempo, nonché al corretto utilizzo dei fondi pubblici.

È importante rilevare, tuttavia, come ritenuto dalle SS.RR. di questa Corte (sentenza n.9/2015/EL), che non tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida possono considerarsi essenziali ai fini del giudizio di regolarità del rendiconto, pur rilevando, comunque, quale oggetto di raccomandazioni ai Gruppi per una corretta rendicontazione.

Sotto il profilo procedurale, le norme del D.L. n. 174/2012, nel regolamentare il controllo da parte della Corte, dispongono che il Presidente del Consiglio regionale provveda a inoltrare i rendiconti pervenutigli dai singoli Gruppi consiliari entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario a cui il consuntivo va riferito.

La Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla loro regolarità nel termine di trenta giorni; altrimenti, si considerano tacitamente approvati.

Qualora, entro lo stesso termine, riscontri che il conto esaminato o la documentazione allegata non siano conformi alle prescrizioni normative, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, fissando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione degli atti; detta comunicazione sospende il decorso del termine per la decisione.

Nei casi di inadempimento dell'obbligo di trasmissione del rendiconto nel termine di legge, di mancata regolarizzazione dello stesso o comunque di dichiarazione di non regolarità emessa dalla competente Sezione di controllo, la norma prevede il dovere di restituzione, da parte del Gruppo consiliare, delle somme ricevute a carico del bilancio

del Consiglio regionale, per le quali sono state accertate irregolarità o non è avvenuta la rendicontazione.

Per tale ultimo aspetto, tuttavia, la Sezione ritiene che l'eventuale pronuncia negativa, agli effetti restitutori previsti dall'art. 1, comma 11, così come riformato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, debba essere supportata da elementi probativi sufficienti e concordanti i quali consentano di raggiungere una ragionevole certezza sull'esistenza dell'irregolarità medesima.

Ciò non esclude che possano e debbano essere segnalate anche criticità o anomalie che non inficiano le risultanze del rendiconto e che l'atteggiamento conseguente dei Gruppi e dell'Amministrazione regionale possa essere oggetto delle opportune valutazioni della Sezione nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

In questa ottica, nel prendere atto della articolata documentazione inviata dall'Ufficio di Presidenza in risposta alle esigenze istruttorie di ordine generale, necessarie e funzionali all'esame specifico dei singoli rendiconti, la Sezione si riserva un approfondimento in sede referente nell'ambito della programmazione, in un percorso di più ampia evidenziazione di natura contabile e finanziaria.

Nel corso della prima fase del controllo, sono emerse esigenze istruttorie volte all'acquisizione degli elementi necessari all'accertamento della conformità del rendiconto alle prescrizioni del D.L. n. 174/2012 e, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 9 di detto decreto, alle disposizioni delle linee guida fissate con il DPCM 21 dicembre 2012, nonché alle norme dettate nella materia dalla Regione Lazio.

I rilievi sono stati formulati con deliberazione n. 45/2016 FRG e concernevano:

- 1) sul piano generale**, la non corrispondenza tra quanto assegnato al Gruppo con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 25/2015 e quanto effettivamente trasferito, a titolo di spese di funzionamento;
- 2) sul piano documentale**, l'esigenza di disporre di specifiche attestazioni a firma del Presidente del Gruppo, relative al rispetto dell'art. 1, comma 3, lett. b) e c) dell'Allegato A) del DPCM del 21.12.2012, nonché al mancato utilizzo della struttura regionale di diretta collaborazione per l'anno 2015, in conseguenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;
- 3) sul piano delle spese del personale**, con riferimento ai rapporti di lavoro istituiti con contratti a progetto, aventi a contenuto una "collaborazione alla segreteria del Gruppo

consiliare”, la necessità che fosse trasmessa la documentazione comprovante le prestazioni rese effettivamente da ciascuno dei collaboratori, la puntuale esecuzione delle stesse nei termini convenuti, gli ambiti dei progetti assegnati e i risultati raggiunti, nonché l’inerenza delle attività svolte agli scopi istituzionali dell’organismo consiliare;

4) sul piano delle spese di funzionamento, con riferimento alle spese telefoniche, non risultavano evidenti i criteri e le modalità di uso delle utenze intestate al Gruppo e, inoltre, non era stata allegata l’attestazione che la relativa spesa fosse riconducibile alle finalità del Gruppo medesimo.

Sul piano più strettamente tecnico, era stato, infine, riscontrato un disallineamento temporale tra le rappresentazioni contabili e i corrispondenti flussi di cassa, relativi a spese risultanti dalla sola lista dei movimenti bancari, allegata agli atti.

Tale sfasatura, all’apparenza riconducibile a una semplice discordanza tra dati di competenza e dati di cassa, si è invece rivelata una sostanziale carenza di rendicontazione nel 2014, con riguardo a spese in quell’anno effettuate, come nel prosieguo meglio specificato.

Sulla scorta dei chiarimenti e delle integrazioni documentali pervenuti e tenuto conto delle indicazioni fornite da questa Sezione, con la deliberazione di indirizzo n. 24/2015/INPR, come sostanzialmente confermate con la deliberazione n. 34/2016/INPR, oltre che dei parametri riportati in premessa, è stato completato l’esame del rendiconto del Gruppo consiliare Centro democratico per l’esercizio 2015, pervenendo alle conclusioni di seguito illustrate.

Sotto il profilo meramente formale, il rendiconto, come ritrasmissione con rettifiche a seguito dell’attività istruttoria, risulta ritualmente sottoscritto dal Presidente, unico componente del Gruppo sin dalla sua costituzione, e corredato dei dati identificativi richiesti.

In allegato, è stata prodotta la documentazione dimostrativa delle spese riportate nelle singole voci di Uscita, in copia conforme (art. 3, c.1 del DPCM 21/12/2012).

Con riguardo alla regolare tenuta delle scritture contabili e alla loro attendibilità, in occasione dei controlli riferiti all’esercizio 2014, la Sezione aveva rilevato un certo disordine di carattere documentale, nonché difetti di contabilizzazione di alcune spese, tali da incidere sulla piena idoneità alla corretta rilevazione dei fatti di gestione.

In particolare, pur riconoscendo le dimensioni circoscritte del Gruppo e l'entità limitata dei contributi gestiti, era stata rimarcata la necessità di un sistema contabile funzionale, anche se adeguato a dette caratteristiche, soprattutto con riferimento al disciplinare interno, adottato in data 22 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 4/2013, e allo stato invariato, con il quale sono state sostanzialmente ricalcate le linee guida adottate con DPCM 21 dicembre 2012, senza nulla disporre in ordine alle procedure né alle scritture utilizzate per assicurare una completa rappresentazione dei fenomeni finanziari.

Pur con le precisazioni espresse, occorre dare atto che nel corso dell'esercizio esaminato la situazione è sensibilmente migliorata sotto il profilo della tenuta della documentazione giustificativa, non essendo stati riscontrati i difetti e le carenze sopra evidenziati.

Fa eccezione la contabilizzazione di alcune poste, concernenti spese sostenute a valere sui contributi del 2014 e, ciononostante, incluse nell'attuale rendiconto, come rettificato, a causa della loro omessa annotazione nell'anno in cui sono state effettuate, come rilevato in sede istruttoria.

Rinviando più avanti la trattazione della questione, tale circostanza conferma le rilevate disfunzioni contabili che hanno caratterizzato la pregressa gestione.

Come per l'anno precedente, anche nel 2015, permane la sussistenza di un "fondo" di liquidità (pari a euro 350,31), il cui riscontro non può essere effettuato attraverso le movimentazioni bancarie del conto corrente in cui sono accreditati i contributi regionali, essendo sottratto a tale circuito.

Tuttavia, per tale disponibilità, la relativa spesa, che risulta effettuata in contanti per euro 237,09, è stata verificata sulla base degli atti trasmessi in allegato, risultando regolare.

Le somme residue da tali operazioni in denaro, pari a euro 113,22, devono, ovviamente, essere portate in aggiunta al saldo finale risultante dall'estratto conto, affinché se ne tenga conto nel determinare l'effettivo fondo cassa disponibile per il 2016. Sebbene si tratti di un importo trascurabile, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità che tutte le entrate e tutte le uscite trovino rappresentazione contabile nel documento di rendicontazione, in applicazione del principio di integrità del bilancio, a maggior ragione quando sono coinvolti fondi pubblici, affinché sia garantita in ogni

momento la completa evidenziazione di tutti i fatti gestionali, indipendentemente dalla loro dimensione finanziaria.

In linea generale, posto che le predette incongruenze non ostano, sul piano sostanziale, a una valutazione sulla corretta spendita delle risorse relative al 2015, cui si riferisce la presente verifica, è stata accertata la sussistenza della coerenza interna tra i dati rappresentati nel documento contabile e la situazione economica complessiva alla chiusura dell'esercizio (fondo cassa iniziale più le riscossioni, meno i pagamenti), con conseguente determinazione del fondo di cassa finale eventualmente disponibile per l'esercizio successivo (art. 11, comma 6 L.R. n. 4/2013).

Sul fronte delle Entrate, come detto, era stata riscontrata, per i contributi di funzionamento, la mancata corrispondenza tra quanto assegnato al Gruppo con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 25/2015 e quanto effettivamente trasferito, rispettivamente pari a euro 14.274,49 ed euro 14.343,72.

A seguito del provvedimento istruttorio, in cui tale sfasatura veniva rilevata, in analogia con tutti gli altri Gruppi, è stata trasmessa a cura del Presidente del Consiglio regionale la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 14/04/2016 che, revocando la precedente (n. 25 del 24/03/2015), ha rettificato gli importi ripartiti e assegnati ai vari Gruppi per le spese predette.

L'importo per il Centro democratico è stato rideterminato in euro 14.343,72, con conseguente riallineamento delle due partite.

Sullo specifico punto, deve constatarsi che l'effetto correttivo è stato posto in essere in corrispondenza delle osservazioni espresse dalla Sezione, registrando anche in tal caso, come l'anno precedente, la necessità di intervenire *a posteriori* per sanare la differenza tra quanto deliberato e quanto pagato, con tutte le conseguenze che ne discendono sul piano di una corretta programmazione e ripartizione delle risorse, oggetto di assegnazione.

La rispondenza dei mandati regionali, emessi per i fondi di funzionamento e di personale (come da elenco trasmesso in allegato), è stata verificata mediante il riscontro degli estratti conto bancari, da cui si evince l'effettiva riscossione degli stessi.

È stata altresì verificata la concordanza degli interessi attivi con gli importi dell'estratto conto medesimo, nonché la disponibilità del fondo cassa dell'esercizio

pregresso (euro 15.818,42, dato dalla somma di euro 15.468,11 quale saldo iniziale dell'estratto conto + euro 350,31 quale disponibilità in contanti).

Sul fronte delle spese, il Presidente del Gruppo, che come detto ne è componente unico, ha allegato l'autorizzazione cumulativa delle stesse.

Ovviamente, la composizione monocratica dell'organismo fa sì che possa dirsi soddisfatta l'esigenza, normalmente insita nel previo assenso ai singoli impieghi di denaro, anche nelle predette modalità, posto che il Capogruppo si assume automaticamente ogni responsabilità in termini di regolarità degli stessi.

Attestazione specifica è stata inoltre prodotta in ordine alla veridicità e correttezza delle spese sostenute, nonché alla riconducibilità delle stesse all'attività istituzionale del Gruppo e al rispetto delle norme di divieto di cui al citato art. 1, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 e, per le spese di funzionamento, al comma 6 dello stesso articolo.

Le spese di personale

Con riferimento ai contributi destinati a coprire i costi del personale, il Presidente del Gruppo ha confermato di aver optato per l'assunzione diretta, così come prevista dall'art. 14, comma 2, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, in alternativa all'utilizzazione della struttura regionale.

A giustificazione delle relative spese, risultate pari per il 2015 ad euro 47.010,29, al netto degli importi relativi al 2014 (come sopra riferito), di cui al rendiconto rettificato, sono stati allegati dieci contratti di collaborazione a progetto (riguardanti 5 collaboratori) e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi (art. 3, c. 3 del DPCM 21/12/2012).

Per ogni posizione lavorativa, è stato effettuato il riscontro delle buste paga e del netto erogato mensilmente, dell'importo degli assegni e della corrispondenza con la lista movimenti.

Onde accertare l'inerenza della spesa, rispetto alle finalità del Gruppo, in sede istruttoria, è stato chiesto che la documentazione concernente tutti i rapporti di lavoro venisse integrata con atti e notizie indispensabili per individuare il collegamento tra le attività affidate e quelle effettivamente svolte, nonché gli ambiti dei progetti assegnati e i risultati raggiunti.

Con atto del 14 aprile 2016, il Capogruppo ha dichiarato *“le prestazioni dei collaboratori, oggetto dei rapporti di lavoro per i quali sono stati stipulati contratti a progetto, sono*

avvenute con precisa e puntuale esecuzione delle stesse nei termini convenuti e nel pieno rispetto dei progetti assegnati in coerenza con gli scopi istituzionali”, descrivendone il contenuto.

Le carenze informative riscontrate nella prima fase di controllo sono state risolte a seguito dell’invio dei predetti chiarimenti e attestazioni, idonei a pervenire a una validazione delle spese in questione, agli effetti contabili, non essendovi elementi che rendano controverso l’effettivo impiego dei fondi per prestazioni lavorative di supporto alle attività del Gruppo medesimo, in disparte ogni considerazione sulla tipologia contrattuale impiegata, a fronte della gamma di possibilità riconosciute dalla L.R. n. 4 del 2013, art. 14, comma 4, lett. h) (rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l’attività lavorativa richiesta).

Le spese di funzionamento

Le integrazioni richieste con la delibera istruttoria consentono di risolvere i dubbi di regolarità espressi con la deliberazione istruttoria, ritenendo la documentazione allegata adeguata al fine di pervenire a una valutazione di correttezza contabile e di inerenza della spesa alle esigenze funzionali del Gruppo.

Pertanto, i rilievi riguardanti le spese per utenze telefoniche, per le quali il Presidente ha attestato la riconducibilità delle stesse *“alle finalità istituzionali del gruppo”* e che *“non si rilevano abusi nell’utilizzo”*, possono dirsi superati, anche in considerazione dell’obiettivo difficoltà, per la loro natura, di far emergere quelle inerenti la funzione del Gruppo e quelle qualificabili come personali (in questo senso SS.RR., sentenza n. 29/2014, come richiamata nella sentenza delle stesse SS.RR. n. 59/2014/EL).

Come premesso, per entrambe le partite finanziarie di entrata (trasferimenti per spese di funzionamento e trasferimenti per spese personale) è stata riscontrata una sfasatura tra la rappresentazione contabile di alcune uscite e la loro corretta imputazione nell’esercizio di effettiva spettanza.

Sulla base dei riscontri effettuati sulla lista dei movimenti bancari allegata al rendiconto 2015, erano stati rilevati n. 4 assegni, emessi nelle date del 29, 30 e 31 dicembre 2014, per un importo complessivo di euro 2.921,98, messi all’incasso nel mese di gennaio 2015 e pagati, dall’Istituto bancario, con valuta corrispondente alle rispettive date di trattenuta (come detto il 29, il 30 ed il 31 di dicembre 2014; anche

l'imposta di bollo di euro 25,21 era stata pagata in data 02 gennaio 2015, con valuta 31 dicembre 2014, per un totale di euro 2.947,19).

Era stato, pertanto, osservato, in sede istruttoria, che tale importo avrebbe dovuto trovare evidenziazione, nel rendiconto 2015, nella indicata giacenza finale di cassa del 2014, in quanto presumibilmente riferito a un "sospeso di cassa" relativo a quell'anno, e ciò al fine della corretta visualizzazione delle corrispondenti operazioni bancarie.

Invero, dalle risposte pervenute è risultato che dette spese (per 3 assegni riguardanti retribuzioni a favore del personale e per un assegno l'acquisto di un cellulare, oltre l'imposta di bollo), riferite all'esercizio 2014, non avevano trovato alcuna contabilizzazione nell'anno di competenza.

Al fine di superare le irregolarità accertate, il Presidente del Gruppo ha ritenuto di trasmettere un nuovo documento contabile, relativo al 2015, nel quale, rettificando le voci di spesa riguardanti il personale [voce 1) delle Uscite] e il funzionamento [voci 13) e 16) delle Uscite], ha inserito gli importi corrispondenti alle operazioni pretermesse nel 2014.

V'è subito da rimarcare che la registrazione delle poste per la prima volta, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, pur nella palese erroneità della relativa imputazione, non modifica, nella sostanza, le risultanze finali del rendiconto.

Al proposito, infatti, occorre precisare che le somme in questione trovano piena capienza nei fondi cassa relativi agli esercizi precedenti. Inoltre, dai riscontri effettuati dall'Ufficio, qualora fossero state conteggiate nell'esercizio 2014, non si sarebbe prodotto alcun superamento dei limiti di spesa relativi a quell'anno, sia per i contributi di funzionamento, sia per quelli di personale.

Tanto si rileva, in quanto il meccanismo di erogazione contemplato dalla L.R. n. 4 del 2013, sopra richiamata, è tale che *"le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi di esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti"* (art. 11, comma 6).

Nel ribadire che le modalità seguite appaiono formalmente non corrette, non potendo la spesa essere contabilizzata come se fosse stata effettuata nel corso dell'anno 2015, la dinamica a scorrimento dei flussi di cassa, valevole per tutta la durata della Legislatura, consente di concludere che la relativa irregolarità, in assenza di patologie

sostanziali comprovate, sia tale da non compromettere l'esito positivo del controllo, ai fini degli effetti restitutori (tenuto conto dei principi espressi dalle SS.RR. nella sentenza n. 9/2015).

Tutto quanto sopra considerato, la Sezione ritiene che le lacune probative riscontrate nella prima fase e contestate al Gruppo con la deliberazione n 45/2016/FRG siano da ritenere superate a seguito degli atti e dei chiarimenti forniti.

Non senza rilevare, tuttavia, che la verifica, condotta allo stato degli atti, per la sua natura documentale (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014), non esaurisce il novero dei controlli di altri organi magistratuali e/o amministrativi, né il sindacato che dagli stessi potrà essere esercitato nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite per legge.

P Q M

Accerta che il rendiconto 2015 del Gruppo del Consiglio regionale del Lazio Centro democratico, nelle risultanze indicate in parte motiva, non presenta irregolarità rilevabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 11 e 12, del D.L. n. 174/2012 e relativa legge di conversione e ne dichiara, agli esposti fini, la regolarità.

DISPONE

La trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale della presente deliberazione per quanto di competenza, ai sensi del sopra richiamato articolo 1, comma 10, nella formulazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 e, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2016.

IL RELATORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina